



COMUNE DI LEVANTO
Provincia della Spezia

***REGOLAMENTO
PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI
E LA COSTITUZIONE DELLE
UNIONI CIVILI***

Approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 18/07/2023

INDICE GENERALE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.

Art. 2 - Funzioni.

Art. 3 - Individuazione luogo della celebrazione.

Art. 4 - Modalità di svolgimento del rito.

Art. 5 - Prenotazione luogo per celebrazione matrimonio o costituzione unione civile.

Art. 6 - Indisponibilità dei locali.

Art. 7 - Allestimento della sala e/o spazi utilizzati.

Art. 8 - Giorni ed orario di celebrazione/costituzione.

Art. 9 - Costo del servizio.

Art. 10 - Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune.

Art. 11 - Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni.

Art. 12 - Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa comunale (art.110 del C.C.).

Art. 13 - Costituzione di unione civile.

Art. 14 - Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale.

Art. 15 - Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia.

Art. 16 - Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete.

Art. 17 - Matrimonio o unione civile celebrato da cittadino delegato.

Art. 18 - Entrata in vigore.

Allegato "A" -

Istanza di prenotazione sala per la celebrazione di matrimonio civile.

Allegato "B" -

Tabella tariffe per rimborso costi per la celebrazione dei matrimoni civili o per la costituzione delle unioni civili.

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti della Sezione IV del Codice Civile e della Legge n.76 del 20 maggio 2016.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile - D.P.R. 03/11/2000 n. 396, qualora richiesta presso la Casa comunale e negli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 2

Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori Comunali, ai Consiglieri Comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, al Segretario Comunale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio o l'unione civile.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 03/11/2000 n. 396.

Art. 3

Individuazione luogo della celebrazione

1. La "**Casa Comunale**", ai fini di cui all'art.106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione delle unioni civili, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. Nel nostro Comune i matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili possono essere celebrati in uno dei seguenti luoghi:
 - Palazzo Comunale - Sala Consiglio;**
 - Sala Mostre Comunale - Piano terra Palazzo Comunale**
3. Nulla vieta che i matrimoni e la costituzione di unioni civili, possano avvenire anche nell'Ufficio dello Stato Civile, alla presenza dei soli testimoni, unicamente dalle ore 09:00 alle ore 12:00, dal lunedì al sabato, orario in cui lo stesso risulta essere aperto al pubblico.

Art. 4

Modalità di svolgimento del rito

1. Nel giorno ed ora concordati, l'Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio o l'unione civile alla presenza di due testimoni, anche parenti, maggiorenni ed in grado di intendere e volere. Nell'atto di matrimonio viene dichiarata la scelta del regime patrimoniale che i coniugi intendono adottare.
2. Le parti che intendono costituire un'unione civile, nel giorno ed ora prescelta, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire unione civile. Le parti possono inoltre dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali.
3. I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno rispettare l'orario concordato e per questo dovranno trovarsi presso il Palazzo Municipale almeno 10 minuti prima dell'inizio della cerimonia.

Art. 5

Prenotazione luogo per celebrazione matrimonio o costituzione unione civile

1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile o costituire unione civile presso i locali individuati dal comma 2 dell'art.3 devono presentare apposita istanza redatta sul modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile, (*allegato "A"*) che fa parte integrante del presente Regolamento, almeno 40 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari di urgenza.
2. La prenotazione dei locali non può essere effettuata per matrimoni che s'intende celebrare oltre 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Il Responsabile dei Servizi Demografici, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda e verificata la disponibilità dei locali, accorderà l'utilizzo degli stessi, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
4. Contestualmente all'autorizzazione saranno comunicati tutti gli estremi per il pagamento delle tariffe di cui al successivo articolo 9. Il mancato pagamento entro il termine di 10 giorni dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.
5. Delle circostanze di cui ai precedenti commi deve essere data comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile.
6. Sarà assicurato dall'Ufficio di Stato Civile la visita ai locali presso la sede comunale in cui si può celebrare il matrimonio o l'unione civile.

Art. 6

Indisponibilità dei locali

1. La Giunta Comunale, là dove dovessero esserci impedimenti tecnici per l'utilizzo dei locali

individuati al precedente articolo 3, comma 2, con proprio atto individua strutture alternative per le finalità di cui al presente regolamento e comunica tempestivamente tale circostanza al Responsabile dei Servizi Demografici.

2. L'indisponibilità, salvo cause di forza maggiore, non può essere dichiarata per periodi in cui i locali fossero già stati prenotati nei termini indicati dall'articolo 5.

Art. 7

Allestimento della sala e/o spazi utilizzati

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con piccoli addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione. Non sono ammessi rinfreschi, servizi di catering ecc.
3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
4. Non è consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia.
5. Nel caso in cui si verificano danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.
6. È consentito l'uso dei locali fino ad un massimo di 30 minuti successivi alla celebrazione (per foto, scambio auguri, ecc).
7. È vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia, in tutti gli spazi della sede nella quale si svolge la cerimonia e all'interno del palazzo comunale.

Art. 8

Giorni ed orario di celebrazione/costituzione

1. I matrimoni e la costituzione delle unioni civili, sono celebrati **esclusivamente** all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile e precisamente:

dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

2. Potranno essere autorizzati dai preposti uffici comunali, in via del tutto eccezionale, altri giorni ed orari **unicamente per giustificati e comprovati motivi** e ad una tariffa maggiorata.
3. Le celebrazioni non vengono effettuate nelle seguenti giornate:
 - 1 e 6 gennaio;
 - il sabato antecedente la Pasqua, domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo);
 - 25 aprile;

- 1 maggio;
 - 2 giugno;
 - 25 luglio Festa del mare;
 - 15 agosto;
 - 1 - 2 novembre;
 - 8, 25, 26 e 31 dicembre.
4. Le celebrazioni sono, inoltre, sospese il venerdì ed il sabato antecedenti le consultazioni elettorali, nonché il lunedì successivo.
5. I matrimoni civili e le costituzioni di unione civile sono comunque subordinati alla disponibilità dei luoghi di celebrazione, compatibilmente con le esigenze istituzionali.

Art. 9

Costo del servizio

1. Le tariffe per l'utilizzo dei locali per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili sono stabilite dalla Giunta Comunale ed aggiornate o confermate annualmente dalla medesima.
2. Gli importi attualmente dovuti per la celebrazione dei matrimoni civili/costituzione di unioni civili sono specificati nell'*allegato B*), che fa parte integrante del presente Regolamento.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine massimo di 10 giorni dalla data dell'autorizzazione. La prenotazione della sede per la celebrazione del matrimonio non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non avranno provveduto al pagamento.
4. Qualora il servizio richiesto non venisse prestato, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale della somma corrisposta.
5. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti.

Art. 10

Matrimoni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune

1. I nubendi residenti nel Comune di Levanto che intendono celebrare il matrimonio in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione. La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio dovrà effettuarsi in questo Comune ed i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio della delega prevista dall'art.109 del C.C. e 67 del D.P.R. n.396/2000.

Art. 11

Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni

1. Nel caso in cui il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate nell'articolo 5.
2. Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno 10 giorni prima della

data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- delega del Comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);

Art. 12

Matrimoni civili celebrati fuori dalla Casa comunale (art.110 del C.C.)

1. La celebrazione del matrimonio civile fuori della sede comunale è regolamentata esclusivamente dall'art. 110 del Codice Civile.
2. Qualora una delle parti sia impossibilitata a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza), l'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso occorreranno quattro testimoni.
3. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'ufficio di Stato Civile all'atto della prenotazione della celebrazione del matrimonio, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.
4. **Non sono previste altre motivazioni o modalità per celebrare matrimoni fuori dalla Casa comunale.**

Art. 13

Costituzione di unione civile

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome ed il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
4. Le verifiche di cui al comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile per costituire l'unione civile.
5. La costituzione dell'unione civile, così come la celebrazione del matrimonio civile, può anche essere effettuata al di fuori della Casa comunale solamente nei casi previsti dal precedente art. 12.

Art. 14

Organizzazione del servizio e disposizioni per il personale

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni/costituzione di unione civile è l'Ufficio di Stato Civile. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati, comunicando di volta in volta le date relative alle prenotazioni delle sedi.

Art. 15

Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile, da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 40 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d'identità dei futuri sposi e del relativo nulla osta a contrarre matrimonio ai sensi dell'art.116 del C.C. rilasciato dalle proprie autorità consolari o per i paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, del certificato di capacità matrimoniale.
2. Per le unioni civili vale quanto riportato all'art.13
3. La data del matrimonio o dell'unione civile sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione ed in conformità alle norme del presente Regolamento.
4. I nubendi dovranno produrre personalmente all'Ufficio di Stato Civile gli originali dei documenti già inviati via email, pec o fax al momento della prenotazione, almeno 10 giorni lavorativi prima della data del matrimonio: contestualmente si procederà alla redazione del relativo verbale di assenza di impedimenti alla celebrazione.
5. Entro lo stesso termine, i nubendi dovranno produrre la fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete.
6. La variazione dei testimoni per motivi di urgenza dovrà essere comunicata dai nubendi, di norma, almeno 24 ore prima della cerimonia, fatti salvi i casi dovuti a forza maggiore.

Art. 16

Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso in cui l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione di unione civile, al momento della produzione dei documenti, rilevi che le parti o i testimoni (siano essi residenti o no nel Comune in cui si celebra la cerimonia) non comprendono la lingua italiana, invita gli stessi ad avvalersi di un interprete, così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura ed a proprie spese.
2. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta, con le stesse modalità del punto 1, anche al momento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni, gli sposi dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni.

3. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale dello Stato civile prima della pubblicazione o della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, esibendo documento d'identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico previo giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 17

Matrimonio o unione civile celebrato da cittadino delegato

1. Qualora i nubendi o coloro che vogliono unirsi civilmente intendano far celebrare il loro matrimonio o la loro unione civile a cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di Consigliere Comunale, come previsto dall'art.1 comma 3 del D.P.R. 396/2000, dovranno presentare domanda, su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 40 giorni.
2. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente potrà essere dimostrato dalla persona celebrante anche mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale, della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione e dandone comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio on-line del Comune. Da tale data sono abrogate tutte le norme e le disposizioni con esso contrastanti.

Allegato A)

Al Sindaco del Comune di
LEVANTO

Oggetto: Domanda di prenotazione sala per matrimonio con rito civile /costituzione unione civile

I sottoscritti:

nato/a a _____ (____) il _____ residente in _____ (____)

Via _____ cittadino/a _____ (C.F. _____)

e

nato/a a _____ (____) il _____ residente in _____ (____)

Via _____ cittadino/a _____ (C.F. _____)

con riferimento al matrimonio/unione civile che intendono contrarre

CHIEDONO

che la celebrazione abbia luogo il giorno _____ alle ore _____ presso:

– *Palazzo Comunale - Sala Consiglio*

– *Sala Mostre Comunale - Piano terra Palazzo Comunale*

DICHIARANO

che il regime patrimoniale che si andrà a scegliere è il seguente:

– *Comunione dei beni*

– *Separazione dei beni*

DICHIARANO

di aver preso visione del Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e di rispettarne tutte le disposizioni in esso contenute.

Levanto, _____

I nubendi _____

Allegato B)

**TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE/
COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI**

NUBENDI	TARIFFA
Se almeno uno dei nubendi è residente a Levanto	Gratuità
Se nessuno dei nubendi è residente a Levanto	€ 100,00

*** A tutti i matrimoni e costituzioni di unioni civili celebrati al di fuori dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, previa autorizzazione per giustificati e comprovati motivi, si applica una maggiorazione di € 50,00.**